Regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco (approvato con Delibera CC n. 54 del 30 luglio 2025)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

- 1. Il presente Regolamento individua criteri e limiti specifici per lo svolgimento di attività di trasporto turistico su strada all'interno dell'Area del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definita negli strumenti urbanistici del Comune di Firenze;
- 2. ai fini del presente Regolamento, per attività di trasporto turistico su strada si intendono quei servizi di trasporto persone, con mezzi nella disponibilità delle agenzie di viaggio e turismo e/o di *tour operator* o società all'uopo costituite, svolti nell'ambito di pacchetti turistici, ovvero l'organizzazione e svolgimento di *tours* turistici, escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento ed effettuati mediante qualsivoglia acceleratore di velocità comunque denominato, compresi i velocipedi per il trasporto di tre o più persone.

ART. 2 - LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI TRASPORTO TURISTICO

- 1. l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è vietato in tutta l'Area del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definita negli strumenti urbanistici del Comune di Firenze (esclusa l'area del Parco delle Cascine), ad eccezione dell'attività svolta con i mezzi elettrici di cui al successivo comma 2 e nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Regolamento;
- 2. l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO (esclusa l'area del Parco delle Cascine) è consentito esclusivamente a mezzi elettrici immatricolati come 'navette turistiche', ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 193 del 9 ottobre 2015 e relativo allegato A parte integrante;
- 3. l'esercizio di tale attività potrà svolgersi solo lungo gli appositi itinerari di cui al comma successivo e che comunque non prevederanno l'accesso all'area delimitata dalle seguenti vie e piazze: piazza Goldoni, via dei Fossi, piazza Ottaviani, piazza Santa Maria Novella sul lato prospiciente il Loggiato di San Paolo, via della Scala, via Santa Caterina da Siena, piazza della Stazione, Largo Alinari, via Nazionale, via Guelfa, via degli Alfani, via dei Pilastri, piazza Sant'Ambrogio, via dei Macci, via San Giuseppe, via delle Casine, via Tripoli, piazza Cavalleggeri, Corso dei Tintori, via dei Benci, Ponte alle Grazie, Lungarno Torrigiani, piazza Santa Maria Soprarno, via dei Bardi, via di San Niccolò, Porta San Miniato, via di Belvedere, piazzale di Porta Romana, piazza della Calza, via dei Serragli, piazza Nazario Sauro;
- 4. l'esercizio di tale attività potrà svolgersi solo lungo gli itinerari A e B, secondo i seguenti percorsi:

ITINERARIO A "Lungarni Ovest"

Piazzale Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, Il Prato, via Curtatone, lungarno Vespucci (con fermata), lungarno Corsini, Ponte a Santa Trìnita, lungarno Guicciardini, lungarno Soderini, Ponte Vespucci, lungarno Vespucci, via Curtatone, il Prato, via Magenta, Corso Italia, piazzale Vittorio Veneto.

ITINERARIO B "Piazzale e Lungarni Est"

Piazza Ferrucci (lato Ser Ventura Monachi), Viale Michelangelo, Piazzale Michelangelo (con fermata), Viale Poggi, Via dei Bastioni, Via del Monte alle Croci, Viale Galilei, Via delle Porte Sante, Via del Monte alle Croci, Viale Galilei, Piazzale Michelangelo, Viale Michelangelo, piazza Ferrucci (lato Ser Ventura Monachi).

5. la variazione di tali itinerari che dovesse rendersi necessaria a seguito di modifiche alla viabilità o situazioni non prevedibili potrà essere disposta con atto dirigenziale.

ART. 3 - CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI TRASPORTO TURISTICO

- 1. Le 'navette turistiche' di cui all'art. 2 adibite all'attività di trasporto turistico, al fine di poter circolare in aree pubbliche devono rispettare le seguenti caratteristiche:
- a) il mezzo deve essere nella disponibilità dell'agenzia di viaggio e turismo che ha venduto il pacchetto turistico all'interno del quale è disposto il servizio di trasporto;
- b) il conducente deve essere in possesso della patente B ed essere collaboratore, dipendente e/o titolare dell'agenzia di viaggio e turismo a cui è intestato il mezzo;
- c) il mezzo deve essere omologato come veicolo atipico M1 Navetta Turistica;
- d) il mezzo omologato deve essere conforme alle direttive europee sulla circolazione stradale e possedere, in perfetto stato e funzionamento, tutti gli accessori di sicurezza per la circolazione stradale: cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, frecce e clacson; e) sono ammessi esclusivamente mezzi omologati per il trasporto di massimo 8 persone escluso il conducente;
- f) sono ammessi esclusivamente mezzi di colore bianco.
- 2. I soggetti interessati a svolgere i servizi di trasporto turistico, ammessi dal presente Regolamento, devono ottenere il nulla osta preventivo dall'Amministrazione Comunale;
- 3. Tale nulla osta in via sperimentale ha la durata di anni 1 (uno) e l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocarlo o modificarne la durata, senza che i soggetti interessati abbiano nulla a pretendere, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
- 4. Per ciascuno degli itinerari stabiliti, l'Amministrazione Comunale rilascerà in via sperimentale un numero massimo di 12 (dodici) nulla osta e non più di 3 (tre) nulla osta allo stesso soggetto.
- 5. Al fine dell'ottenimento del nulla osta, i soggetti interessati dovranno inoltrare nei termini che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale apposita domanda all'ufficio competente, allegando idonea documentazione che attesti l'esistenza dell'Agenzia di Viaggio e di Turismo come definita dalla normativa vigente (comprensiva di possesso dei requisiti antimafia) e impegnandosi a presentare prima del rilascio del nulla osta e comunque entro il termine tassativo che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale:
- la targa del veicolo immatricolato come Navetta Turistica che verrà utilizzato per il servizio (i veicoli devono essere da carta di circolazione intestati al soggetto che richiede il Nulla Osta);

- l'indicazione di un luogo fisico idoneo al rimessaggio dei veicoli (il luogo deve avere per destinazione le caratteristiche per lo stazionamento dei veicoli - nel nulla osta sarà precisato anche l'itinerario autorizzato per recarsi da/verso il rimessaggio);
- l'elenco dei conducenti.

6. L'Amministrazione Comunale può, con motivato provvedimento di Giunta e in esito al monitoraggio annuale che verrà effettuato sull'applicazione del presente Regolamento dalle Direzioni competenti, sospendere in qualsiasi momento il rilascio di nuovi nulla osta o stabilire forme di rotazione fra gli operatori, al fine di garantire la corretta fruizione del centro storico e in considerazione della situazione complessiva della viabilità cittadina.

ART. 4 - ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA DELL'ATTIVITÀ' DI TRASPORTO TURISTICO

Entro il 1° aprile 2026 i conducenti dei mezzi adibiti all'attività di trasporto turistico dovranno munirsi dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica oppure – in alternativa – a bordo del mezzo, durante l'effettuazione del servizio, da tale data dovrà essere presente una persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica.

ART. 5 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ' DI TRASPORTO TURISTICO

- I clienti potranno essere fatti salire e scendere dalle navette, previa prenotazione del servizio all'agenzia, solo nel punto di partenza e di conclusione dell'itinerario. Non sono ammesse né soste né fermate intermedie lungo il percorso, ad eccezione di quelle espressamente previste dagli itinerari (lungarno Vespucci e Piazzale Michelangelo);
- 2 la navetta turistica, quando, per motivi diversi dal servizio turistico, transiti o sosti in strade diverse da quelle dell'itinerario ed all'interno del centro abitato di Firenze, dovrà esporre un cartello ben visibile di "Fuori Servizio" ed è fatto tassativo divieto di far salire persone a bordo estranee all'agenzia turistica o di viaggio;
- quando per motivi di forza maggiore sia necessario sostituire il veicolo per garantire il servizio, il titolare del nulla osta ha l'onere di comunicare preventivamente all'ufficio competente per il suo rilascio, la targa del veicolo sostituito e quella del veicolo che verrà utilizzato in sostituzione.

ART. 6 - SANZIONI

- Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada e dagli articoli 89 e 90 della LRT 61 del 31.12.2024, a carico dei soggetti muniti di nulla osta è prevista la sanzione in misura ridotta, a norma dell'art. 16, comma 2 della L. 24 novembre 1981 n. 689, di euro 500,00 (cinquecento) per i seguenti casi:
- a) attività di trasporto turistico all'interno dell'Area UNESCO fuori dai percorsi predeterminati;
- b) attività di trasporto turistico all'interno dell'Area UNESCO con veicoli diversi dalla navetta turistica;
- c) attività di trasporto turistico che prende a bordo o fa scendere clienti fuori dagli spazi consentiti dall'itinerario;

- 2 negli altri casi previsti dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa nella misura di 160 euro;
- in caso di due (2) violazioni del comma 1 nell'arco di 365 gg. da parte di soggetto destinatario di Nulla Osta è prevista la sanzione accessoria della sospensione del Nulla Osta per gg. 10. Qualora incorra in tre (3) violazioni nell'arco di 365 gg. la sospensione sarà di gg. 20. In caso di 4 (quattro) violazioni o più nell'arco di 365 gg. il Nulla Osta verrà definitivamente ritirato;
- 4 nel caso di servizio di trasporto turistico completamente abusivo, svolto in assenza di Nulla Osta o mediante l'utilizzo di forme di lavoro irregolari è prevista la misura del sequestro amministrativo ai fini della confisca del mezzo, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 15 ottobre 2025.